



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

VIA FESTA DEL PERDONO 7 - C.A.P. 20122

Milano,

03. MAR 1999

CIRCOLARE N. 2844

Prot. N. 1347 DIR./SPSL/FDL/gr

Ai Presidi di Facoltà

Ai Direttori di Dipartimento e di Istituto

Ai Sovrintendenti delle Aziende Agrarie

Ai Capi Divisione

Ai Responsabili dei Settori Didattici

e p.c. **Alle OO.SS.**

Alle R.S.U.

LORO SEDI

Oggetto: Applicazione Decreto 5 agosto 1998 n.363 "Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni".

Si trasmette, in allegato alla presente, il Decreto Rettorale n. 191296 del 26 febbraio 1999, con il quale, in attuazione del comma 1 dell'art. 2 del decreto in oggetto, si individua il datore di lavoro dell'Università degli Studi di Milano e delle Aziende Agrarie, ai fini dell'applicazione del D. Lgs. 626/94 e sue modificazioni e integrazioni, in materia di prevenzione, sicurezza e protezione della salute dei lavoratori.

Si precisa che, ai sensi del D.I. 363/98, così come recepito dal decreto rettorale, si intende per lavoratore:

- a) il personale docente, ricercatore, tecnico e amministrativo dipendente dall'Università;
- b) gli studenti dei corsi universitari, i dottorandi, gli specializzandi, i tirocinanti, i borsisti ed i soggetti ad essi equiparati, quando frequentino laboratori didattici, di ricerca o di servizio;
- c) i volontari frequentatori così come individuati dal "Regolamento per l'accesso dei laureati frequentatori alle strutture dell'Università";
- d) i lavoratori non organicamente strutturati ma dei quali l'Università si avvale in virtù di appositi e regolari contratti stipulati con gli stessi lavoratori;
- e) il personale appartenente ad altri enti, sia pubblici che privati, che, a norma di convenzione opera in locali dell'Università, salvo diverse specifiche previsioni degli atti convenzionali.

Nel contempo, si evidenzia che, con il medesimo provvedimento, è conferita alle SS.LL., nell'ambito delle attività e degli spazi assegnati alle strutture di cui hanno la direzione e nel rispetto della legislazione vigente, la delega di parte delle funzioni che il D. Lgs. 626/94 attribuisce al datore di lavoro; inoltre, in osservanza del decreto interministeriale già citato, è individuata la figura del responsabile dell'attività didattica e/o di ricerca in laboratorio.

Si precisa altresì che, ai sensi del comma 3 dell'art. 2 del D.I. 363/98, sono considerati lavoratori:

“i luoghi o gli ambienti in cui si svolgono attività didattica, di ricerca o di servizio che comportano l’uso di macchine, di apparecchi ed attrezzature di lavoro, di impianti, di prototipi o di altri mezzi tecnici, ovvero di agenti chimici, fisici o biologici. Sono considerati laboratori, altresì, i luoghi o gli ambienti ove si svolgono attività al di fuori dell’area edificata della sede - quali, ad esempio, campagne archeologiche, geologiche, marittime -. I laboratori si distinguono in laboratori di didattica, di ricerca, di servizio, sulla base delle attività svolte (omissis...)”

In particolare, il già citato decreto rettorale n.191296 stabilisce che:

- a) il Rettore e i Sovrintendenti delle Aziende Agrarie, ai fini della prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori negli ambienti di lavoro, sono datori di lavoro e i rispettivi obblighi e attribuzioni sono indicati ai punti 1) e 2) dell’art. 2. E, precisamente, per il Rettore, gli adempimenti sono quelli non delegabili ai sensi del comma 4-ter dell’art.1 del D. Lgs. 626/94 e quelli richiamati agli artt. 3 e 4 del D. I. 363/98;
- b) ai Presidi di Facoltà, ai Direttori di Dipartimento, ai Direttori di Istituto, Scuole, Centri di Studio e di Ricerca, sono delegate le funzioni di cui al punto 2) dell’art. 2;
- c) i Capi Divisione, i Direttori dei Centri di Servizio nonché i responsabili dei Settori Didattici, sono delegati alle funzioni di cui al punto 3) dell’art. 2;
- d) si intende per responsabile delle attività didattica e/o di ricerca in laboratorio il soggetto che, individualmente o come coordinatore di gruppo, svolge attività didattiche e/o di ricerca in laboratorio. Le competenze di tale soggetto sono espressamente indicate all’art. 3;
- e) gli organi di gestione delle diverse strutture universitarie devono, secondo regole proprie e con le modalità richiamate all’art. 3, individuare, fra il personale dipendente dell’Università e afferente alla struttura di competenza, i responsabili della didattica e/o ricerca in laboratorio;
- f) il personale docente, ricercatore, tecnico e amministrativo dipendente dall’Università, e le categorie indicate all’art. 4, che prestano la propria opera presso enti esterni, in assenza di diversi specifici accordi convenzionali, sono soggetti, anche in materia di delega di funzioni, alla stessa disciplina che si applica al personale dell’ente ospitante;
- g) il personale di enti convenzionati, sia pubblici che privati, che opera in locali dell’Università, in assenza di diversa pattuizione prevista negli specifici accordi convenzionali, è soggetto alla stessa disciplina alla quale è sottoposto il personale universitario.

Confidando sullo spirito di collaborazione e sull’alto grado di sensibilità delle SS.LL., si invitano le medesime al puntuale e scrupoloso rispetto del decreto rettorale, affinché sia data corretta applicazione alle disposizioni in esso contenute.

L’Ufficio del Servizio Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento (Via Chiaravalle, 11 20122 Milano, tel. 025835. 3485 - fax: 025835.3486)

Con i migliori saluti

IL RETTORE

(Paolo Mantegazza)



Allegati: decreto 5 agosto 1998 n.363

decreto rettorale n.191296 del 26/02/1999

